



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che, all'articolo 1, istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale “*sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l'articolo 1, comma 521, primo periodo, il quale dispone l'istituzione del “*Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno*” (...), *al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare per mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, i cui criteri di ripartizione “*sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ed in particolare, l'articolo 1, comma 301, il quale dispone che “*al fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'art. 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è assegnata una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021 recante la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*”;

VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1820 “*Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno*” dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2022, pari a 8 milioni di euro;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale lo Stato può concedere contributi, nei limiti ivi stabiliti, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

RITENUTO che le Università non statali telematiche non possono essere destinatarie delle risorse di cui al presente decreto considerate le specifiche modalità di erogazione della didattica che prescindono dalla collocazione territoriale della sede dell'Ateneo;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse per gli anni 2022 e 2023 in favore delle Università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno LUM “*Degennaro*” di Casamassima (BA), “*Kore*” di Enna, Suor Orsola Benincasa di Napoli e Stranieri “*Dante Alighieri*” di Reggio Calabria;

DECRETA



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 1 **(Ripartizione risorse)**

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 301, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le risorse stanziata a valere sul “Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno” (capitolo 1820), relative agli anni 2022 e 2023 sono annualmente ripartite tra le Università LUM “Degennaro” di Casamassima (BA), “Kore” di Enna, Suor Orsola Benincasa di Napoli e Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, in proporzione all'assegnazione relativa alla quota premiale attribuita in ciascuno di tali anni agli stessi Atenei ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa